

CONVENZIONE

TRA

ANCE PALERMO, Associazione Costruttori Edili e Affini di Palermo e Provincia, con sede in Salita Santi Romano, 30, 90133 Palermo c.f. 97081200822, rappresentata ai fini del presente atto da Fabio Sanfratello , nella sua qualità di presidente di Ance Palermo (“Ance Palermo”) da una parte,

E

EDENRED ITALIA S.r.l., con sede legale in Milano, Via Giovanni Battista Pirelli, n 18, iscritta presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1254788, n. Registro delle Imprese di Milano e C.F. n. 01014660417, Partita Iva n. 09429840151, soggetta a direzione e coordinamento, ex art.2497 bis c.c., ad EDENRED S.A. (166-180, Boulevard Gabriel Peri, 92240 Malakoff, Francia) rappresentata ai fini del presente atto da Andrea Keller, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale, (“Edenred”), dall'altra parte,

PREMESSO

- A. che Ance Palermo è l'associazione datoriale che rappresenta le imprese edili della provincia di Palermo e ne tutela i diritti e gli interessi. Ance Palermo rappresenta, inoltre, le imprese edili all'interno dell'Ente Bilaterale Cassa Edile di Palermo, alla quale sono iscritte la quasi totalità delle imprese edili che operano nella provincia, anche se non iscritte ad Ance Palermo
- B. che Edenred è una società leader nel mercato dei servizi resi tramite titoli di legittimazione sia cartacei che elettronici, che consentono a coloro cui viene attribuito il titolo, di scegliere e usufruire dei suddetti servizi presso una rete di esercenti all'uopo convenzionati con Edenred;
- C. che Ance Palermo, in data 2 agosto 2016, ha siglato con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro con il quale, ai sensi dell'articolo 48 del CCNL del 19 aprile 2010, le parti hanno concordato che il diritto per gli operai edili ad usufruire del pasto caldo nei cantieri può essere

conseguito, a scelta del datore di lavoro, mediante consegna di buono pasto dal valore nominale di euro 4,20 giornaliero;

- D. che, a seguito di ciò, Ance Palermo, al fine di ottenere le migliori condizioni per l'acquisto dei buoni pasto, sia per le Imprese Associate che per quelle iscritte a Cassa Edile, ha invitato i principali operatori che operano in tale settore e che l'offerta migliore ricevuta è stata quella proposta da EDENRED ITALIA S.r.l.;
- E. che Ance Palermo ed Edenred intendono, pertanto, sottoscrivere apposita Convenzione per regolare il servizio sostitutivo di mensa descritto al punto C) (il "Servizio").

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Edenred si impegna a riconoscere a tutte le Imprese Edili iscritte alla Cassa Edile di Palermo, che intendono utilizzare la presente Convenzione per diventare nuovi clienti di Edenred, ed a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di fornitura del Servizio, le seguenti condizioni per il servizio buono pasto Ticket Restaurant[®] Max :
 - a) sconto del 16% applicato direttamente in fattura, al netto dei buoni spesi nelle mense aziendali e interaziendali;
 - b) emissione, packaging e quant'altro necessario alla gestione del servizio interamente gratuiti;
 - c) servizio di consulenza dedicata, promozioni periodiche personalizzate, possibilità di aderire al network di promozioni Edenred e personalizzazione del Servizio in base alle esigenze e ai bisogni aziendali;
 - d) termini di pagamento: da concordare in virtù dei volumi ordinati;
2. Ance Palermo si impegna a promuovere e rendere noti i contenuti della presente Convenzione a tutte le imprese iscritte a Cassa Edile di Palermo tramite i suoi referenti istituzionali;
3. Ance Palermo e Edenred affermano l'esclusività della presente Convenzione per cui Ance Palermo si impegna a non stipulare analoghe convenzioni con altri operatori e Edenred a non praticare trattamenti di migliore favore verso le società iscritte ad ANCE Palermo e Cassa Edile Palermo, salvo quanto indicato al punto 6 seguente;
4. per usufruire delle condizioni della presente Convenzione le imprese interessate dovranno indicare il numero di iscrizione alla Cassa Edile di Palermo e sarà facoltà di Edenred verificarne la correttezza, interpellando Cassa Edile Palermo;
5. in caso di cessazione della situazione di appartenenza di una Impresa alla Cassa Edile di Palermo, Edenred potrà discrezionalmente valutare di modificare le condizioni economiche riconosciute in forza del punto 1 che precede;

6. per le imprese iscritte ad Ance Palermo, oltre che alla Cassa Edile, che intendono utilizzare la presente Convenzione, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di fornitura del Servizio, Edenred si impegna a riconoscere le seguenti condizioni per il servizio buono pasto Ticket Restaurant[®] Max: (oltre a quanto previsto alle precedenti lettere b), c) ed e)):
 - a.1) sconto del 17,50% applicato direttamente in fattura al netto dei buoni spesi nelle mense aziendali e interaziendali;
 - d.1) termini di pagamento: pagamento a 30 giorni data emissione fattura.
7. in caso di cessazione della situazione di appartenenza di una Impresa ad Ance Palermo, ovvero a seguito di apposita comunicazione di Ance Palermo in relazione alla impresa associata, Edenred potrà discrezionalmente valutare di modificare le condizioni economiche riconosciute in forza del punto 1 lettere b), c) ed e) e del punto 6 lettera a.1) e d.1) che precede;
8. per usufruire delle ulteriori agevolazioni previste al punto 6 della presente Convenzione, per le imprese interessate, Ance Palermo certificherà direttamente ad Edenred l'iscrizione;
9. Ance Palermo ed Edenred si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione costituisce un accordo quadro e che i rapporti economici da essa derivanti saranno disciplinati dai singoli contratti di servizio sottoscritti tra le singole imprese ed Edenred per cui Ance Palermo rimane estranea da qualsiasi responsabilità per qualsiasi inadempimento e/o fatto comunque imputabile alla singola impresa contraente con Edenred;
10. l'utilizzo di marchi, loghi, denominazioni e altri segni distintivi di Edenred, sia in corso di esecuzione della Convenzione sia dopo la cessazione, deve essere espressamente autorizzato per iscritto da Edenred;
11. la presente Convenzione non comporta alcun costo per le Parti ;
12. la presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valida sino al 31 dicembre 2017 e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo diversa volontà, che dovrà essere manifestata mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo racc.a/r o pec tra le Parti con preavviso di almeno 15 giorni
13. le Parti si autorizzano vicendevolmente a trattare e a comunicare i rispettivi dati personali solo e limitatamente nell'ambito degli adempimenti connessi alla presente Convenzione e dichiarano altresì che il trattamento di tali dati avverrà nel pieno rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. n.196/2003), come successivamente

modificato ed integrato, e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge, regolamentare o amministrativa in materia.

14. le imprese iscritte a Cassa Edile o ad ANCE PALERMO che intendono avvalersi della presente Convenzione, dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e di aver preso visione, sul sito www.edenred.it, nell'apposita sezione dedicata, delle norme del Modello di organizzazione e del Codice Etico adottati da Edenred, e di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati contemplati dalla norma e dai suddetti documenti. La non veridicità delle suddette dichiarazioni e la violazione accertata con sentenza passata in giudicato di uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2001, dal Modello di organizzazione e/o dal Codice Etico adottati da Edenred, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art 1455 c.c. e legittimerà Edenred a risolvere con efficacia immediata il relativo Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
15. fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., Edenred avrà la facoltà di risolvere il relativo Contratto per le imprese che incorrano in procedure esecutive o versino in stato di insolvenza o emettano assegni a vuoto o vengano protestate o imputate di reato la cui condanna sia ostativa all'ottenimento o mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per la posizione ricoperta. In tutti questi casi è escluso qualsiasi diritto a risarcimenti o indennizzi in favore dell'impresa.
16. per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione e dei contratti da essa derivanti, viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Milano.

PALERMO, lì 3 OTTOBRE 2016

per Ance Palermo

FABIO SANFRATELLO

per Edenred Italia S.r.l.

ANDREA KELLER